



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Commissario straordinario del Governo
per le infrastrutture carcerarie*



Prefetto della Provincia di Trapani

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

tra

IL PREFETTO DI TRAPANI

e

**L'UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE
INFRASTRUTTURE CARCERARIE**

In data 11 LUG. 2013 presso la Prefettura di Trapani (di seguito Prefettura) e L'UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE INFRASTRUTTURE CARCERARIE (di seguito Commissario Straordinario) in qualità di Stazione Appaltante delle Opere previste nel progetto per la realizzazione di un nuovo padiglione da 200 posti detentivi in ampliamento della Casa Circondariale di Trapani (di seguito "Opere");

VISTI

- articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- articolo 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- decreto legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001 n. 401;
- direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004;
- articolo 20 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2;
- articolo 2, comma 219 della legge 23 dicembre 2009 n. 191;
- articolo 44 bis del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14;
- articoli 17 ter e 17 quater del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010;
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010 n. 3861;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 gennaio 2011;
- articolo 2 co. 12 terdecies del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, introdotto con legge di conversione 26 febbraio 2011 n. 10;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011;
- articolo 17 del decreto legge 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 24/2/2012 n. 14;
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2012 n. 3995;
- D.P.C.M. del 12 giugno 2012 recante l'attribuzione delle funzioni di Commissario straordinario al Prefetto Angelo Sinesio, ai sensi dell'art.17 del decreto legge 29 novembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n.4;
- Le Linee-Giuda adottate dal Comitato di Coordinamento Alta Sorveglianza Grandi Opere (di seguito CCASGO) del 24 giugno 2005, dell'8 luglio 2009, del 12 agosto 2010, del 31 dicembre 2010, del 19 aprile 2011, del 26 gennaio 2012;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Commissario Straordinario del Governo
per le infrastrutture carcerarie



Prefetto della Provincia di Trapani

- il D.P.R. del 3 dicembre 2012, con cui il Prefetto Angelo Sinesio è nominato Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- con atto prot. CS-2643 del 1 luglio 2013 il Commissario straordinario ha delegato la dr.ssa Fiordalisa Bozzetti alla sottoscrizione del presente protocollo.

premesso che

per prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per la realizzazione di istituti penitenziari e l'ampliamento di altri esistenti, di cui all'art. 17 quater del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 195 convertito con modificazioni dalla legge 26/2/2010 n. 26, ha previsto forme di più intensa e costante collaborazione tra i soggetti coinvolti e una efficace rete di monitoraggio sugli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché mediante la tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;

è volontà dei firmatari del presente Protocollo di Legalità (di seguito "Protocollo") avviare coordinate iniziative per contrastare le ingerenze della criminalità organizzata e garantire la trasparenza delle procedure di gara secondo il modello di verifiche definite dalle Linee Guida predisposte dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere nella seduta del 19 aprile 2012 e pubblicate sulla GURI del 18 giugno 2012 n.140;

a tal fine riveste una fondamentale importanza il monitoraggio dei flussi finanziari derivanti dagli appalti pubblici previsti nel "Piano carceri";

In ragione di ciò si ritiene opportuno che uno degli interventi infrastrutturali individuato dal Commissario straordinario, sia sottoposto al sistema di monitoraggio definito con il "Progetto CAPACI" basato sul ricorso a conti unici dedicati all'opera e bonifici SEPA on line e descritto dal CIPE con le delibere 27 marzo 2008, n.50, 18 dicembre 2008, n.107 e 26 giugno 2009, n.34;

con riferimento alle predette opere il Commissario straordinario riveste la qualifica di Stazione Appaltante;

il Prefetto e il Commissario straordinario

convengono quanto segue

la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Il presente Protocollo è finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione delle Opere nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché a prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia anche mediante forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.



CAPO I

ART. 1

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI

1. Ai fini del presente Protocollo devono intendersi, sempre nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia:
 - a) Appaltatore: ciascun soggetto affidatario di ogni gara, per cui il Commissario straordinario è Stazione Appaltante, per l'affidamento della progettazione e/o dei lavori di realizzazione delle Opere;
 - b) Subcontraente: l'avente causa dell'Appaltatore con cui quest'ultimo stipula un subcontratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere;
 - c) Terzo subcontraente: l'avente causa del subcontraente con cui quest'ultimo stipula un contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere;
 - d) Subcontratto: qualsiasi contratto di subappalto e subaffidamento in generale, di qualsiasi importo, stipulato dall'Appaltatore o dal subcontraente e relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere.
2. Ai fini del presente protocollo deve intendersi per "filiera delle imprese" il complesso di tutti i soggetti, ad iniziare dalla stazione appaltante, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi incluse quelle di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Vengono considerate in ogni caso incluse nella filiera e quindi soggette a monitoraggio, in ragione della loro vulnerabilità, le forniture di inerti e di materiale da costruzione, gli approvvigionamenti da cava e l'attività di smaltimento dei rifiuti.
3. Ai fini del presente Protocollo, il Commissario straordinario ha il compito di garantire – verso gli organi deputati ai controlli antimafia e verso il citato Gruppo di lavoro – il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese che, a qualunque titolo, partecipino all'esecuzione delle Opere, così come previsto nel presente Protocollo.
4. Il Commissario straordinario si impegna ad inserire nei contratti con gli appaltatori apposita clausola con la quale l'appaltatore assume l'obbligo di fornire al Commissario straordinario stesso i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle Opere. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzione pecuniaria, nonché di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del Commissario straordinario dell'Appaltatore nei casi indicati nei successivi artt. 2, commi 5 e 7, e nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 3, comma 3 del presente Protocollo.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Commissario straordinario del Governo
per le infrastrutture ferroviarie*

Prefetto della Provincia di Trapani

5. L'obbligo di conferimento dei dati, da assolvere con le modalità di cui al successivo art. 5, sussiste relativamente:
 - a) a tutti i contratti ed i subcontratti conclusi dall'appaltatore autorizzati o approvati dal Commissario straordinario per qualunque importo;
 - b) ai contratti per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dall'appaltatore per qualunque importo;
 - c) ai contratti e subcontratti conclusi dai subcontraenti e/o dai terzi subcontraenti ed autorizzati o approvati dal Commissario straordinario per qualunque importo.

L'obbligo di conferimento dei dati sussiste sempre per le prestazioni di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo di macchinari e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata.

6. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità successivamente indicate.
7. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti.
8. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell'esecuzione dell'opera medesima. Il conferimento deve essere eseguito nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale.

ART. 2

DISCIPLINA DEI CONTROLLI ANTIMAFIA

1. Ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011 è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" nei termini indicati dall'art. 6 del D.L. 187/2010 convertito dalla Legge 217/2010. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € **9.000** a trimestre effettuate da ciascun singolo operatore. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inserite nella Banca Dati, di cui al successivo art. 5, i dati identificativi dei fornitori.
2. Il Commissario straordinario si impegna ad acquisire dalla Prefettura, preventivamente alla stipula di ogni strumento contrattuale previsto nel presente Protocollo e indipendentemente dal loro importo, le informazioni antimafia sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia e, qualora risultassero, a carico delle ditte, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Commissario straordinario del Governo
per le infrastrutture carcerarie*

Prefetto della Provincia di Trapani

5. L'obbligo di conferimento dei dati, da assolvere con le modalità di cui al successivo art. 5, sussiste relativamente:
 - a) a tutti i contratti ed i subcontratti conclusi dall'appaltatore autorizzati o approvati dal Commissario straordinario per qualunque importo;
 - b) ai contratti per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dall'appaltatore per qualunque importo;
 - c) ai contratti e subcontratti conclusi dai subcontraenti e/o dai terzi subcontraenti ed autorizzati o approvati dal Commissario straordinario per qualunque importo.

L'obbligo di conferimento dei dati sussiste sempre per le prestazioni di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo di macchinari e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata.

6. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità successivamente indicate.
7. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti.
8. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell'esecuzione dell'opera medesima. Il conferimento deve essere eseguito nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale.

ART. 2

DISCIPLINA DEI CONTROLLI ANTIMAFIA

1. Ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011 è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" nei termini indicati dall'art. 6 del D.L. 187/2010 convertito dalla Legge 217/2010. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € **9.000** a trimestre effettuate da ciascun singolo operatore. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inserite nella Banca Dati, di cui al successivo art. 5, i dati identificativi dei fornitori.
2. Il Commissario straordinario si impegna ad acquisire dalla Prefettura, preventivamente alla stipula di ogni strumento contrattuale previsto nel presente Protocollo e indipendentemente dal loro importo, le informazioni antimafia sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia e, qualora risultassero, a carico delle ditte, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Commissario straordinario del Governo
per le infrastrutture carcerarie

Prefetto della Provincia di Trapani

ART. 3

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE ED ONERI A CARICO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione delle opere, il Commissario straordinario si impegna :
 - i. ad inserire, nella documentazione di gara, il riferimento al Protocollo, quale documento di gara, normativo e contrattuale, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore;
 - ii. a predisporre la documentazione di gara nel rispetto dei principi ispiratori del presente Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; in particolare sarà prestata maggiore attenzione alla disciplina in materia di subappalto e di penali, nonché in ordine ai criteri di qualificazione ed alle modalità e i tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
 - iii. a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive allegata al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:
 - a) Clausola n. 1
"La sottoscritta impresa si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione al Commissario straordinario, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.)". Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'A.G.
 - b) Clausola n. 2
"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate il Commissario straordinario e la Prefettura."
 - c) Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura e il Commissario straordinario in data [●] e di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".
2. Il Commissario straordinario si impegna a prevedere che gli obblighi di cui al precedente comma 1, punto iii), lettere a), b) e c) siano inseriti sia nei contratti stipulati con l'appaltatore, sia nei contratti stipulati da quest'ultimo con gli operatori economici "della filiera" e che la violazione degli obblighi di cui alle



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Commissario straordinario del Governo
per le infrastrutture carcerarie*



Prefetto della Provincia di Trapani

predette lettere a) e b), sia espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il Commissario straordinario valuta l'inosservanza dei predetti obblighi ai fini della revoca degli affidamenti.

3. Il Commissario straordinario si impegna altresì a prevedere negli schemi di contratto da porre a base di gara e nei contratti stipulati (e/o eventualmente nel capitolato speciale d'appalto) per la realizzazione delle opere quanto segue:
- i. l'obbligo per tutti gli operatori e imprese della filiera dell'appaltatore di assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dal Commissario straordinario con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che le realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi;
 - ii. l'obbligo dell'Appaltatore di far rispettare il presente Protocollo ai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quella di cui al precedente comma 1).
 - iii. l'obbligo per l'appaltatore di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 163/2006, alla preventiva acquisizione, da parte del Commissario straordinario, delle informazioni antimafia di cui all' art. 84, comma 4 lett. a), b), c), d), f) e 91, comma 6 del D.L.gs. n. 159/2011 a carico del cessionario.
Analogha disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'Appaltatore di inviare tutta la documentazione di cui all'art. 2, comma 6, del presente Protocollo relativa al soggetto cessionario.
 - iv. l'obbligo per l'appaltatore di procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del D.lgs. 276/2003, solo previa autorizzazione del Commissario straordinario all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte del Commissario straordinario stesso, delle informazioni antimafia di cui all' art. 84, comma 4 lett. a), b), c), d), f) e 91, comma 6 del D.lgs. n. 159/2011 sull'impresa distaccante.
Analogha disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'appaltatore di inviare tutta la documentazione di cui all'art. 2, comma 6, del presente Protocollo relativa all'impresa distaccante.
4. Il Commissario straordinario si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Commissario straordinario del Governo
per le infrastrutture carcerarie*

Prefetto della Provincia di Trapani

5. L'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.
6. Il Commissario straordinario si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
7. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 ed in particolare di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art. 38, aggiunta dall'art. 2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
8. L'obbligo di cui al comma 6 viene contrattualmente assunto, nei confronti del Commissario straordinario, dall'appaltatore e, nei confronti di questi, dai subcontraenti e dai terzi subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Commissario straordinario ai fini della revoca degli affidamenti.

ART.4

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUBCONTRATTI

1. L'obbligo di richiesta di informazioni alla Prefettura, ai sensi dell'articolo 2, sussiste anche per i contratti ed i subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le tipologie di prestazioni di seguito elencate:
 - 1 trasporto di materiale a discarica;
 - 2 smaltimento rifiuti;
 - 3 fornitura e/o trasporto terra e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;
 - 4 noli a freddo di macchinari
 - 5 fornitura di ferro lavorato;
 - 6 servizi di guardiania di cantiere;
 - 7 servizi di logistica, di supporto, di vitto e alloggio del personale;
 - 8 acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiali da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
 - 9 fornitura con posa in opera (qualora il sub-contratto non debba essere assimilato al sub-appalto ai sensi dell'art. 118, c. 11 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163);
 - 10 noli a caldo di macchinari;
 - 11 servizi di autotrasporti.

ART. 5

COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Commissario straordinario del Governo
per le infrastrutture carcerarie

Prefetto della Provincia di Trapani

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, il Commissario straordinario si impegna a costituire e rendere operativa, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, una Banca Dati relativa alle richieste di informazioni antimafia riguardanti le imprese che partecipano a qualunque titolo all'esecuzione delle opere. Il flusso delle informazioni essenziali dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema: a) Anagrafe degli esecutori; b) Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere che contiene il Settimanale di cantiere o subcantiere. Tale infrastruttura informatica è allocata presso il Commissario straordinario. Il flusso informativo è riservato al Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Le informazioni contenute nella Banca dati devono consentire il monitoraggio:
 - i. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano le opere;
 - ii. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere, nel rispetto del principio di tracciabilità di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e delle modalità di monitoraggio finanziario di cui all'art.10;
 - iii. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
 - iv. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati.
2. I dati in questione verranno immessi in apposita sezione della Banca Dati, denominata anche "Anagrafe degli esecutori". Tale Anagrafe degli esecutori contiene, tra le altre, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 2, comma 7, anche le seguenti informazioni essenziali:
 - individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico;
 - tipologia e importo del contratto o subcontratto;
 - annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
 - annotazioni relative alla eventuale perdita del contratto o subcontratto e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;
 - indicazione del conto corrente dedicato.
3. In tutti i contratti e i subcontratti stipulati ai fini della esecuzione delle opere verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
 - i. mettere a disposizione del Commissario straordinario per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
 - ii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
 - iii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
4. L'inosservanza degli obblighi informativi di cui ai commi 2 e 3 verrà considerata quale circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione del contratto o



subcontratto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione dell'opera, che dovranno a tale scopo contenere apposita clausola risolutiva espressa. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 verrà messa a disposizione del Commissario straordinario, attraverso l'inserimento diretto nella banca dati, per le opportune verifiche da parte della D.I.A. del Gruppo Interforze, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 159/2011.

**ART. 6
SANZIONI**

1. Il Commissario straordinario applicherà alle imprese appaltatrici una sanzione pecuniaria nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 7, del presente protocollo, dei dati relativi alle imprese subcontraenti, di cui al precedente articolo 1, comma 4 (comprese le variazioni degli assetti societari) e dell'art. 118, D.lgs. n. 163/2006, determinata nella misura del 5% dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni.

La sanzione pecuniaria nei confronti della società o impresa per la quale siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e che, a seguito di informazione interdittiva venga estromessa, è prevista nella misura non inferiore al 5% dell'importo del contratto o del subcontratto.

2. Il Commissario straordinario, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione delle opere, si impegna ad inserire in tutti i contratti dalla stessa stipulati apposita clausola con la quale l'Appaltatore assume l'obbligo di fornire al Commissario straordinario gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle opere.
3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nei commi precedenti, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del Commissario straordinario nei casi indicati dal presente Protocollo.
4. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al subappalto non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico del Commissario straordinario, né a carico dell'appaltatore/subcontraente, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.
5. Le somme discendenti dall'applicazione delle penali andranno affidate in custodia al Commissario straordinario, mediante accredito sulla contabilità speciale 5421 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma e, indi, poste a disposizione della parte interessata, nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali della



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Commissario straordinario del Governo
per le infrastrutture carcerarie*



Prefetto della Provincia di Trapani

sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che verranno date dalla Prefettura, sentito il CCASGO.

ART. 7

REGOLARITÀ DEGLI ACCESSI NEI CANTIERI

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere" interessati dai lavori, la cui gestione è di competenza del Commissario straordinario ed il cui controllo è assegnato dalle Forze di Polizia e al Gruppo Interforze.
Il c.d. "Settimanale di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
 - i. alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Appaltatore in caso di esecuzione diretta, il subcontraente ovvero il terzo subcontraente e di tutti gli operatori e imprese della filiera), dei mezzi dell'appaltatore, del subcontraente, del terzo subcontraente e/o di eventuali altre ditte che operano, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;
 - ii. al Referente di cantiere che ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18.00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;
 - iii. all'appaltatore che ha l'obbligo, tramite il Referente di cantiere, o altro responsabile a ciò specificamente straordinario, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati;
2. Le informazioni acquisite sono utilizzate dai soggetti di cui al comma 1 per:
 - i. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
 - ii. verificare alla luce del "Settimanale di cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze;
 - iii. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.

A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:

- a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il Coordinatore del Gruppo Interforze;
- b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dal Commissario straordinario o dall'appaltatore, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dal Commissario straordinario o dall'appaltatore, in base a successivi accordi contrattuali.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Commissario straordinario del Governo
per le infrastrutture carcerarie*



Prefetto della Provincia di Trapani

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione delle opere verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
 - a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art.18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art.5 della legge 13 agosto 2010, n.136, e che sia in possesso di un documento d'identità in corso di validità;
 - b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art.4 della citata legge 136/2010.
4. In caso di inosservanza degli impegni di cui al comma 3, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, il Commissario straordinario applicherà all'impresa inadempiente una sanzione pecuniaria determinata nella misura del 5% dell'importo del contratto.

CAPO II

ART. 8

MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti convengono che uno degli interventi di cui al presente protocollo di legalità, da individuarsi a cura del Commissione straordinario, sarà sottoposto alle procedure di sperimentazione del monitoraggio finanziario del progetto "C.A.P.A.C.I." ("Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in Public Contracts"; progetto oggetto di cofinanziamento da parte della Commissione UE), secondo i criteri definiti nella deliberazione del CIPE del 5 maggio 2011, pubblicata sulla G.U.R.I. il 7 ottobre 2011 e anche secondo le indicazioni integrative e sostitutive CIPE formulate dall'apposito Gruppo di Lavoro C.A.P.A.C.I.. A tal fine, il Commissario straordinario si impegna a notificare preventivamente l'opera individuata, nonché, ad inserire nel pertinente bando di gara previsioni che obbligano tutti gli operatori e imprese della filiera ad osservare le citate procedure di monitoraggio e le relative sanzioni, nonché ad inserire analoghi obblighi nei contratti stipulati da questi ultimi con gli operatori economici della "filiera".

ART. 9

TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le modalità di assunzione della manodopera, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.



*Residenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Commissario straordinario del Governo
per le infrastrutture carcerarie*



Prefetto della Provincia di Trapani

2. Ai fini del comma 1, è costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano il rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle Associazioni datoriali e delle OO.SS. degli edili sottoscrittrici del presente protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura.
3. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere riguardanti Expo 2015, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 90 del 19 aprile 2011, volte anche ad assicurare la massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri si applicano le prescrizioni di cui al punto 2.3 iii) delle predette linee guida.
4. Il tavolo di cui al comma 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle Opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.

ART.10

ALIQUOTA FORFETTARIA

1. Il quadro economico delle opere deve indicare un'aliquota forfettaria, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, finalizzata all'attuazione delle misure del presente protocollo volte alla prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
2. L'aliquota di cui al comma 1 è fissata dal Commissario straordinario con suo decreto. L'aliquota deve essere riportata nel bando di gara, non è soggetta a ribasso d'asta ed include anche gli oneri per il monitoraggio finanziario di cui all'art.10.
3. Le eventuali variazioni approvate nel corso della realizzazione delle opere tecniche per l'attuazione delle misure in questione non potranno essere fonte di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore.

ART. 11

DURATA DEL PROTOCOLLO

1. Il Protocollo di legalità opera fino alla conclusione dei lavori previsti nell'ambito del "Piano carceri".

Tutte le imprese o gli operatori economici della filiera che risulteranno direttamente o indirettamente interessati alla realizzazione dell'opera sono tenuti ad osservare il presente protocollo.

Protocollo letto e sottoscritto,



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Commissario straordinario del Governo
per le infrastrutture carcerarie*



Prefetto della Provincia di Trapani

Il Commissario straordinario del Governo
per le infrastrutture carcerarie
per il Prefetto Angelo Sinesio
Il delegato
dr.ssa Fiordalisa Bozzetti

Il Prefetto della Provincia di Trapani
Prefetto Marilisa Magno



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Commissario straordinario del Governo
per le infrastrutture carcerarie



Prefetto della Provincia di Trapani

PER GLI IMPEGNI DI CUI ALL'ART 9 DEL PROTOCOLLO

La Direzione Territoriale del Lavoro

(dr. _____)

Vincenzo Polity

FILLEA - CGIL

Francesco Polity

FILCA - CISL

Giulio Aban

FENEAL - UIL

Luca Santangelo



Ufficio del Commissario Delegato
 Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri
 3861/2010 - 3995/2012



feneal - uil

FILCA CISL



FILLEA CGIL

**ADDENDUM ALLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI LEGALITA' ALLEGATO ALLE
 LINEE GUIDA PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 140 DEL 18/06/2012**

TRA

COMMISSARIO DELEGATO (O.P.C.M. 3995 DEL 13/01/2012)

e

FeNEAL - FILCA - FILLEA NAZIONALI

VISTE

- LE PRIME LINEE GUIDA ANTIMAFIA DI CUI ALL'ARTICOLO 17-QUARTER, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, N. 195, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 2010, N. 26;
- il CCNL, i CPL e il vincolo d'iscrizione alle Casse Edili, compreso l'accordo istitutivo del Durc per Congruità sottoscritto il 28/10/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

I soggetti sottoscrittori del presente addendum concordano e convengono:

- a) sull'istituzione del "Tavolo di Monitoraggio Nazionale" sul cd PIANO CARCERI. Il "Tavolo" svolgerà sui temi del lavoro e sulla realizzazione delle opere, di cui al PIANO CARCERI, il compito di coordinamento dei rapporti tra i soggetti firmatari del presente accordo e verrà convocato dal Commissario Straordinario su richiesta di uno dei soggetti firmatari.

Qualora i "Tavoli" previsti dai protocolli di legalità che saranno sottoscritti a livello territoriale per la realizzazione delle singole opere non assumano entro un mese dall'inizio dei lavori gli atti conseguenti previsti dai medesimi Protocolli, il "Tavolo di Monitoraggio Nazionale" assumerà i loro compiti e darà le indicazioni conseguenti per le questioni previste dalle Linee Guida e dall'allegata bozza del Protocollo di Legalità.

Le organizzazioni sindacali firmatarie comunicheranno entro quindici giorni dal presente accordo un componente effettivo e uno supplente per singola organizzazione;

- b) che su proposta di FeNEAL, FILCA, FILLEA, il **Commissario Straordinario si impegni**, affinché le imprese facciano pervenire le denunce e il pagamento delle stesse alla Cassa Edile competente, correttamente compilate, con la indicazione di tutti i lavoratori loro dipendenti e nei tempi contrattualmente definiti e che le stesse imprese siano disponibili, **se richiesto, a produrre la documentazione richiesta dalla Cassa Edile per la verifica della congruità;**
- c) che il **Commissario Straordinario si impegni a far sottoscrivere alle imprese che realizzeranno l'opera con FeNEAL FILCA FILLEA specifici accordi di concertazione** così come previsto dai CCNL edilizia. A tale scopo le Segreterie Nazionali FeNEAL FILCA FILLEA forniscono al Commissario Straordinario, a titolo esemplificativo, una "bozza" di tale Protocollo - come da allegato;
- d) sulla necessità di **approntare un sistema di monitoraggio nazionale per verificare la corretta applicazione di tutte le norme legislative e contrattuali compreso l'applicazione del Durc per congruità.** Il monitoraggio sarà eseguito dall'Ufficio del Commissario Straordinario e sarà **comunicato telematicamente, con cadenza mensile, alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.**

Il Monitoraggio, fatto sui dati che pervengono dal Commissario Straordinario, si baserà anche sui seguenti indicatori:

- 1) Dati identificativi dell'opera;
- 2) Dati identificativi dell'appalto e/o ogni forma di subappalto o altra tipologia di affidamento di qualsivoglia opera;
- 3) Aziende coinvolte a qualsiasi titolo per la realizzazione dell'appalto;
- 4) Quantità e qualità, per singolo livello contrattuale, dei lavoratori subordinati, parasubordinati, con partiva IVA o altre modalità;
- 5) Monte ore lavorate per dipendente denunciate alla Cassa Edile competente;
- 6) Monte ore lavorate per lavoratori parasubordinati, con partita IVA o altre modalità;
- 7) Monte salari lavoratori per dipendente, denunciate alla Cassa Edile competente;
- 8) Monte delle transazioni economiche per lavoratori parasubordinati, con partita IVA o con altra modalità;
- 9) Quantità e tipologia degli infortuni che fanno capo a tutte le singole imprese o professionisti che a qualsiasi titolo partecipino alla realizzazione dell'opera;

Nei cantieri in oggetto a tutti i lavoratori (compreso i parasubordinati, le partite IVA, o altre modalità previste per l'accesso al lavoro) che vi presteranno la propria opera verrà rilasciato un **cartellino (badge)** che sarà collegato ad un unico programma informatico a livello nazionale, di cui le imprese si dovranno dotare. In particolare, per la parte che interessa la presenza in cantiere, **il lavoratore con partita IVA e il lavoratore parasubordinato viene assimilato al lavoratore dipendente e, pertanto, verrà rilevata la sua presenza al momento dell'accesso in cantiere.**

Tutti i punti precedenti non rappresentano in nessun caso, la giustificazione ad operare con false partite iva o falsi autonomi bensì la fotografia della reale situazione patologica da denunciare alle autorità competenti del modo di operare, anche in appalti pubblici, del sistema delle imprese.

Le strutture territoriali di Feneal, Filca e Fillea signaleranno i nominativi per l'accesso nei posti di lavoro e/o lo svolgimento delle attività sindacali connesse, alle Imprese e alle Prefetture competenti oltre agli eventuali mezzi di trasporto per accedere nei cantieri oggetto di quest'accordo.

NB. Si allega bozza di Protocollo per la contrattazione di anticipo da realizzare nei singoli cantieri


IL COMMISSARIO DELEGATO
OPCM 3995/2012 E 3861/2010
PREFETTO ANGELO SINESIO



FENEAL - UIL
LUCIANO CALEMME



FILCA CISL
SALVATORE SCALFO



FILLEA CGIL
SALVATORE LO BALBO



Per presa d'atto

la ditta

